

26/72/CR7ter/C17

**Prime valutazioni sul decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 recante
"Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di
contrasto del caporalato digitale"**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avanza alcune prime proposte emendative al testo del Decreto-Legge, di seguito riportate, ritenendo **prioritario l'accoglimento dell'emendamento all'articolo 15 (Rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali - formazione)**, al fine di assicurare il raccordo con le competenze regionali in materia di formazione professionale e sicurezza sul lavoro nella definizione delle attività formative obbligatorie rivolte ai lavoratori delle piattaforme digitali.

Proposta additiva:

2.9 (Bonus giovani 2026 - raccordo con i servizi pubblici per l'impiego)

All'articolo 2, comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "L'INPS assicura la condivisione dei dati di monitoraggio, in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le Regioni e le Province autonome, anche ai fini del raccordo con i servizi pubblici per l'impiego e con le politiche attive del lavoro."

Relazione illustrativa

L'emendamento rafforza il raccordo tra incentivi contributivi e politiche attive regionali, rendendo possibile una verifica territoriale dell'effettiva capacità della misura di generare occupazione stabile giovanile.

Proposte emendative

- Articolo 3

- ✓ La rubrica dell'articolo 3 è così sostituita "*Bonus ZES e ZLS 2026*";
- ✓ Al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "*ZES unica*" inserire le seguenti "*e delle zone logistiche semplificate - ZLS di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40*";
- ✓ *Alla fine del comma 2, dopo le parole "ZES unica per il Mezzogiorno" inserire le seguenti "o in una ZLS"*

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 si rendono necessarie al fine di poter applicare il vantaggio contributivo anche a datori di lavoro privati presenti nelle ZLS, che seppur non riguardino aree del mezzogiorno, sono comunque zone istituite per rafforzare e rilanciare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale e sociale, attrarre investimenti produttivi e logistici, nonché rafforzare le filiere economiche locali, anche favorendo nuova occupazione.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si segnala quanto segue:

La ZES Unica oggi riguarda 10 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, a cui sono state aggiunte Marche e Umbria dal 20 novembre 2025. La superficie totale interessata, comprensiva dell'estensione a Marche e Umbria, si stima essere pari a circa 140.900 km². Per quanto concerne, invece, le ZLS, calcolando la superficie massima complessiva ammissibile, che quindi è molto più alta delle attuali dimensioni delle ZLS esistenti, si stima una estensione massima di 414,37 km². Pertanto, l'aumento, in termini di superficie, è pari allo 0,003 %.

Considerati i numeri indicati, si ritiene che l'incremento delle risorse necessarie per far fronte alla misura sia irrilevante.

Proposta additiva:

4.8 (Incentivo alla stabilizzazione - dati territoriali)

All'articolo 4, comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "I dati relativi alle trasformazioni agevolate sono resi disponibili, in forma aggregata, alle Regioni e alle Province autonome, ai fini della programmazione delle politiche attive del lavoro e della valutazione dell'impatto territoriale della misura."

Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle Regioni di utilizzare le informazioni sulle trasformazioni incentivate per rafforzare la programmazione delle misure di accompagnamento al lavoro e di stabilizzazione occupazionale.

Proposta additiva:

6.1 (Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro)

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,"

Relazione illustrativa

La proposta assicura il coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle modalità attuative dell'esonero collegato alla certificazione in materia di conciliazione vita-lavoro, tenuto conto dell'interferenza con competenze regionali in materia di lavoro, formazione, welfare territoriale e sostegno alla genitorialità.

Proposta sostitutiva:

7 (Salario giusto e incentivi)

Le parole “*e i incentivi*” del titolo dell'articolo 7 sono soppresse.

Relazione illustrativa

La modifica richiesta è giustificata dagli emendamenti successivi.

Proposta parzialmente ablativa:

7.5 (Salario giusto e incentivi)

All'articolo 7, è soppresso il comma 5.

Relazione illustrativa

La disposizione non risulta coerente con quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, i quali definiscono la nozione di *salario giusto* quale principio di carattere generale. Tale formulazione ingenera il dubbio che la portata della norma non sia da intendersi generale, ma limitata al solo accesso agli incentivi.

Al fine di assicurare coerenza sistematica tra le previsioni relative al *giusto salario* e le disposizioni del Capo I, si propone l'inserimento della seguente **proposta additiva:**

articolo 6-bis con il seguente testo: *L'accesso ai benefici previsti dagli articoli precedenti è consentito in caso di applicazione dei contratti collettivi di cui all'art. 7, comma 2.*

Proposta additiva:

7.6 (Salario giusto e interoperabilità con i sistemi regionali)

All'articolo 7, comma 6, dopo le parole “sulla piattaforma SIISL” sono inserite le seguenti: “e sui sistemi informativi regionali del lavoro interoperabili con la medesima piattaforma”.

Relazione illustrativa

L'emendamento garantisce che le informazioni relative al contratto collettivo applicato e alla retribuzione associata alle offerte di lavoro siano disponibili anche nei sistemi regionali, evitando duplicazioni e disallineamenti informativi tra SIISL e piattaforme territoriali.

Proposta additiva:

8.1 (Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva)

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole "l'INL" sono inserite le seguenti: " , le Regioni e le Province autonome".

Relazione illustrativa

La proposta inserisce espressamente le Regioni e le Province autonome tra i soggetti del sistema di monitoraggio retributivo, valorizzando le banche dati e gli osservatori regionali del mercato del lavoro.

Proposta additiva:

8.2 (Partecipazione delle Regioni al sistema di monitoraggio retributivo)

All'articolo 8, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) le modalità di accesso delle Regioni e delle Province autonome ai dati aggregati e agli indicatori elaborati ai sensi del presente articolo, ai fini della programmazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale."

Relazione illustrativa

L'emendamento assicura l'utilizzabilità territoriale degli indicatori retributivi e occupazionali, con particolare riferimento alla programmazione delle politiche attive, degli interventi formativi e delle misure di contrasto alla povertà lavorativa.

Proposta sostitutiva:

10.2 (Rinnovi contrattuali)

All'articolo 10, secondo comma, sostituire "30" con "50".

Relazione illustrativa

La modifica, fatte salve diverse pattuizioni tra le parti contrattuali, ha l'obiettivo di incentivare il rinnovo tempestivo dei contratti collettivi.

Proposta additiva:

13.1 (Comunicazioni obbligatorie e condivisione dei dati sul lavoro mediante piattaforme digitali)

All'articolo 13, comma 1, capoverso 2-sexies, dopo le parole "sentiti INAIL, INL e INPS," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,".

Relazione illustrativa

L'emendamento rafforza il coinvolgimento delle Regioni nella definizione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali sono tenute a comunicare, in ragione delle competenze regionali in materia di politiche attive, prevenzione dello sfruttamento lavorativo e sicurezza sul lavoro.

Proposta additiva:

13.1 bis (Comunicazioni obbligatorie - accesso regionale ai dati aggregati)

Dopo il comma 1 dell'articolo 13, aggiungere il seguente: "1-bis. I dati e gli indicatori di cui al comma 1 sono resi disponibili, in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche alle Regioni e alle Province autonome, per le finalità di programmazione delle politiche attive del lavoro, di prevenzione del lavoro irregolare e di contrasto allo sfruttamento lavorativo."

Relazione illustrativa

La proposta consente alle Regioni di utilizzare le informazioni sulle piattaforme digitali per orientare interventi mirati di prevenzione e accompagnamento, con particolare attenzione ai lavoratori più esposti a rischio di irregolarità.

Proposta additiva:

15.1 (Rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali - formazione)

All'articolo 15, comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole "con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: ", previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,".

Relazione illustrativa

La proposta assicura il raccordo con le competenze regionali in materia di formazione professionale e sicurezza sul lavoro nella definizione delle attività formative obbligatorie rivolte ai lavoratori delle piattaforme digitali.

Nel merito si osserva, altresì, che le attività di formazione base obbligatorie previste nei confronti dei rider delle piattaforme digitali devono essere seguite entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, quando invece ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Dlgs. 81/2008 la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza del lavoro deve avvenire per tutti i lavoratori in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Osservazioni:

Si evidenzia l'opportunità di estendere una disciplina di analogo contenuto a quella prevista per le imprese localizzate nella ZES Unica anche alle imprese operanti nelle aree interne. Tale estensione risulta coerente con l'esigenza di contrastare in modo strutturale il fenomeno dello spopolamento dei comuni delle aree interne e di sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività economiche in territori caratterizzati da condizioni di particolare svantaggio territoriale e demografico.

Roma, 21 maggio 2026